

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 484-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TARABINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 gennaio 1977

(V. Stampato n. 989)

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 26 gennaio 1977

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
23 dicembre 1976, n. 854, recante maggiorazione di aliquote
delle imposte di registro, di bollo e delle tasse sulle
concessioni governative

Comunicata alla Presidenza il 15 febbraio 1977

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 484 concerne la conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1976 n. 854 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 343 del 27 dicembre 1976) recante maggiorazioni di aliquote delle imposte di registro, di bollo e delle tasse sulle concessioni governative. Il disegno di legge è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il 27 dicembre 1976 ed è stato approvato, con modificazioni, dalla Camera nella seduta del 21 gennaio 1977.

Il provvedimento, secondo la relazione governativa, è inteso a completare la manovra intrapresa per il contenimento del disavanzo pubblico. Il gettito previsto, giusta le dichiarazioni del Governo alla Camera dei deputati, è di circa 500 miliardi di lire in ragione d'anno. La scelta del settore delle imposte indirette, e segnatamente dei tributi concernenti il bollo, il registro e le concessioni governative, è motivata, oltre che dalla riluttanza a disturbare il settore delle imposte dirette, la cui condizione vuole, invece, l'intensificazione e il perfezionamento dell'azione amministrativa, dalla considerazione che l'elevazione delle aliquote e dei tributi in somma fissa non appare ingiustificata in relazione agli accresciuti livelli monetari degli ultimi anni e alle intervenute variazioni del valore della moneta.

Il quadro degli aumenti recati dal decreto-legge concerne:

1) l'imposta di registro sugli atti relativi a beni mobili e a valori mobiliari. L'aliquota d'imposta è elevata dall'1,50 per cento al 2 per cento;

2) l'imposta di bollo. L'imposta fissa di lire 50 (relativa ad assegni bancari, estratti conto, lettere di accreditamento) è elevata a lire 100; quella di lire 150 (relativa a ricevute, carte di credito, registri immobiliari, disegni e modelli) a lire 300; quella di lire 300 (relativa a libretti di risparmio) a lire 500; quella di lire 700 (relativa particolarmente agli atti per i quali è obbligatorio l'uso della carta bollata) a lire 1.500. Resta così

esclusa dagli aumenti la carta bollata per usi giudiziari.

L'imposta proporzionale di bollo sulle cambiali è elevata dal 6 all'8 per mille per quelle emesse e pagabili nello Stato, e dal 3 al 5 per mille per quelle emesse nello Stato e pagabili all'estero. L'imposta sui vaglia cambiari all'ordine delle aziende di credito è elevata dal 5 al 7 per mille;

3) le tasse sulle concessioni governative. Le tasse attuali vengono aumentate in via generale del 30 per cento, ad eccezione di quelle riguardanti le autorizzazioni di vendita di bevande alcoliche, già aumentate di recente, di quelle riguardanti le patenti di guida e gli abbonamenti radio-televisivi, già gravati anche da altri tributi, e di quelle dovute dai rivenditori di tabacchi, istituite di recente.

Al contempo, con variazione della tariffa, viene introdotta, in aggiunta alla tassa originaria, una tassa annuale di lire 25 mila a carico dei titolari di autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento in altra zona e l'ampliamento di esercizi di vendita al minuto.

Il testo del decreto-legge è uscito indenne dall'esame condotto dalla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati; ma ha subito alcuni emendamenti, particolarmente ad iniziativa della stessa Commissione, nelle fasi conclusive della discussione in Aula, ove hanno espressamente annunciato l'astensione dal voto conclusivo sul testo emendato i rappresentanti del Gruppo comunista e del Gruppo liberale, il voto contrario il rappresentante del MSI-Destra nazionale, il voto favorevole il rappresentante del Gruppo democratico-cristiano.

Gli emendamenti approvati concernono i seguenti punti:

A) Imposta di registro. Con l'articolo 2 del disegno di legge la Camera ha introdotto un articolo 1-bis nella tariffa, parte prima, allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 634 nonchè un numero 1-bis, all'articolo 4, lett. a) n. 1) e una lettera a-bis all'articolo 8 lett. a) della medesima tariffa. Giova a questo riguardo rilevare che il Governo, nella relazione allegata

ta al disegno di legge di conversione, ha espressamente manifestato la sua renitenza a ritoccare ulteriormente l'aliquota d'imposta sui trasferimenti immobiliari, già elevata dal 5 all'8 per cento con il decreto-legge 6 luglio 1974 n. 254 convertito nella legge 17 agosto 1974 n. 383. La Camera ha condiviso l'orientamento del Governo ma ha, altresì, accolto il suggerimento, di cui si ritrova la prima traccia nell'intervento dell'onorevole Rubbi in Commissione, di inasprire la tassazione dei trasferimenti immobiliari a titolo oneroso relativi ai terreni agricoli, in cui si concentrerebbero rilevanti fenomeni di speculazione edilizia e di investimenti in beni rifugio. Con l'articolo 2 del disegno di legge deliberato dalla Camera dei deputati ad iniziativa della Commissione finanze e tesoro l'aliquota dell'imposta viene elevata al 15 per cento sia per i trasferimenti immobiliari di terreni agricoli (e per gli atti costitutivi di diritti reali minori), sia per i conferimenti in società di terreni agricoli, sia, infine, per i provvedimenti giurisdizionali, dichiarativi ed esecutivi, aventi ad oggetto questo genere di beni. L'aumento dell'aliquota non si applica (e si applica, quindi l'aliquota normale) quando l'acquirente abbia, o acquisti entro il triennio, la qualità di imprenditore agricolo a titolo principale o sia un'associazione o società cooperativa ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975 n. 153;

B) Imposta di bollo.

1) Una prima modificazione è stata introdotta dalla Camera dei deputati, per iniziativa della Commissione, alla disposizione che eleva da lire 700 a lire 1.500 l'imposta di bollo e concerne il mantenimento della vecchia misura per gli atti e i documenti attinenti all'ammissione, frequenza ed esami negli istituti di istruzione secondaria e universitaria (gli atti e i documenti relativi alla scuola materna e dell'obbligo, nonchè quelli per il conseguimento di borse di studio e di presalario, sono esenti in modo assoluto ai sensi dell'articolo 11 della Tabella All. B) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642);

2) All'articolo 3 sono stati aggiunti un articolo 3-bis e un articolo 3-ter. Nel primo si consente la regolarizzazione entro quindici giorni dalla pubblicazione della legge di conversione, con corresponsione dell'imposta in modo straordinario, dei titoli di credito emessi nei quindici giorni successivi all'entrata in vigore del decreto-legge. Anche questa modificazione è stata introdotta su proposta della Commissione;

3) Il primo comma dell'articolo 3-ter introdotto dalla Camera dei deputati si è preoccupato di disciplinare gli importi frazionari dell'imposta di bollo inferiori o superiori a lire 50. L'arrotondamento è stato disposto, per iniziativa della Commissione, a lire 100 (per difetto o per eccesso secondo che gli importi siano inferiori o superiori a lire 50); e pure in lire 100 è fissato l'importo minimo dell'imposta;

C) Tasse sulle concessioni governative.

1) Sempre nell'articolo 3-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, è stato disposto al terzo comma che per le tasse da corrispondere entro il 31 dicembre 1976, gli aumenti possono essere corrisposti, senz'applicazione di penalità, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. In tali termini è introdotta, per iniziativa del Governo, la modificazione all'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge;

2) Con l'ultimo comma dell'articolo 3-ter si è soppressa, attraverso la corrispondente variazione della tariffa, la tassa sui trasferimenti in altra zona e sull'ampliamento degli esercizi di vendita al minuto; onde, secondo la disciplina deliberata dalla Camera dei deputati, gli esercizi di vendita al minuto sono soggetti solo alla tassa di apertura e a quella nuova, di carattere annuale, introdotta con il decreto-legge. È opportuno ricordare, a proposito di quest'ultima che, come avverte la relazione governativa, l'istituzione della tassa annuale uniforme il regime delle licenze per siffatta categoria di esercizi a quella vigente per le altre autorizzazioni in genere.

La variazione della tariffa è stata deliberata su proposta della Commissione.

D) All'articolo 5 del testo del decreto-legge è stato aggiunto dalla Camera dei deputati, per iniziativa della Commissione, un articolo 5-bis che, se interviene nella materia della legge sul bollo, non ha tratto con l'entrata, bensì con la spesa. Con questa disposizione si aumenta l'aggio competente ai venditori di generi di monopolio sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno non superiore a lire 25 milioni (l'aggio sale così dal 3 al 4 per cento sui primi 15 milioni; e dal 2 al 4 per cento sui successivi 10).

E) Infine, su proposta del Governo, la Camera ha approvato l'articolo 3 del disegno di legge di conversione con cui si stabilisce che la legge stessa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il testo del disegno di legge approvato dalla Camera è stato trasmesso alla Presidenza del Senato in data 26 gennaio 1977. La Commissione finanze e tesoro lo ha esaminato in unica seduta e ha incaricato il relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea. Particolare attenzione ha trovato in Commissione l'articolo 2 del disegno di legge di conversione, introdotto, come si è detto, dalla Camera dei deputati. A seguito di segnalazione fatta alla Presidenza del Senato e al Ministero delle finanze da ambienti dell'Ordine notarile si è rilevato che le variazioni introdotte dalla Camera dei deputati alla Tariffa all. A della legge del registro con le quali, come si è detto, è stata aumentata l'aliquota sui trasferimenti di terreni agricoli, possono dar luogo, a causa della particolare formulazione del testo, a dubbi interpretativi sul punto relativo ai diritti reali immobiliari, per i quali non è esplicitamente ripetuto il riferimento ai terreni agricoli. La Commissione ha ritenuto che l'omissione del

riferimento non crei problemi interpretativi, risultando con sufficiente chiarezza, sia sotto il profilo logico che sotto il profilo sistematico, che il complesso delle disposizioni contenute nell'articolo 2 riguarda solo ed esclusivamente i terreni agricoli, senza discriminazione tra gli atti aventi ad oggetto il diritto di proprietà e gli atti aventi ad oggetto diritti reali minori.

Contrarietà e perplessità la disposizione dell'articolo 2 del disegno di legge ha destato sotto il profilo politico-economico. È infatti fortemente dubitabile che l'inasprimento dell'aliquota raggiunga l'effetto di scoraggiare l'acquisto di terreni agricoli per fini non agricoli ed è, invece, prevedibile che l'aggravio fiscale si risolva solo in un aumento dei costi edilizi. In ogni caso, come ha rilevato il senatore Andreatta, la sede più appropriata per regolare il paventato fenomeno speculativo è quella della legislazione urbanistica. Peraltro, la Commissione non ha ritenuto di proporre la soppressione dell'articolo 2. Il testo deliberato dalla Camera dei deputati viene, perciò, proposto all'approvazione dell'Assemblea senza alcuna variazione.

Le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati non alterano sensibilmente le previsioni di gettito. Secondo le dichiarazioni del Governo, la perdita derivante dal mantenimento dell'imposta di bollo nella misura di lire 700 per gli atti in materia scolastica, si aggira sull'importo di lire 5 miliardi. A circa lire 4 miliardi ammonta l'onere dipendente dall'aumento dell'aggio spettante ai venditori di valori bollati. Non è stato quantificato il maggior gettito derivante dall'inasprimento dell'aliquota sugli atti relativi ai terreni agricoli. Può conclusivamente ritenersi che le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati non rechino pregiudizio al quadro originario delle previsioni di gettito.

TARABINI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

9 febbraio 1977

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

CAROLLO

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854, recante maggiorazione di aliquote delle imposte di registro, di bollo e delle tasse sulle concessioni governative con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, dopo il primo comma è inserito il seguente:

Resta ferma nella misura di lire 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione secondari di secondo grado e nelle università ed istituti di istruzione universitari comprese le pagelle, gli attestati, i diplomi e documentazione similare rilasciati dalle scuole ed università medesime.

Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

Art. 3-bis.

Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto e regolarmente assoggettati al bollo nelle misure anteriormente vigenti, possono essere integrati dell'imposta dovuta nelle misure fissate dal precedente articolo 3, senza applicazione di penalità, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

All'integrazione sarà provveduto mediante marche per cambiali da annullarsi dagli uffici del registro e, ove occorra, anche a mezzo visto per bollo.

Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari, regolarizzati nei modi indicati dal precedente comma, conservano la qualità di titolo esecutivo sin dalla loro emissione.

Art. 3-ter.

Le frazioni degli importi dell'imposta proporzionale di bollo sono arrotondate a lire 100 per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a lire 50 o superiori a lire 50.

L'importo minimo dell'imposta suddetta è stabilito in lire 100.

All'articolo 4, al terzo comma, le parole: sono dovute, sono sostituite con le seguenti: sono da corrispondere e sono aggiunte, in fine, le parole: Gli aumenti relativi a tasse da corrispondere entro il 31 dicembre 1976 possono essere versati, senza applicazione di penalità, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

All'articolo 5, nella tabella, seconda colonna, sono soppresse le parole: , il trasferimento in altra zona e l'ampliamento.

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

Art. 5-bis.

La lettera a) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituita dalla seguente:

« a) venditori di generi di monopolio del 4 per cento se tale ammontare non supera i 25 milioni e del 2 per cento sull'ammontare eccedente i 25 milioni ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 1-bis. — Atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, atti traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari, compresa la rinuncia pura e semplice agli stessi
15 per cento

Se il trasferimento avviene entro cinque anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso terreno agricolo o diritto immobiliare sul quale si sia pagata la imposta normale e fino a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento

11,25 per cento

Se il trasferimento è a favore dello Stato, regioni, province e comuni

5.000

Nota: Per i trasferimenti derivanti da atti sociali si applica il successivo articolo 4.

Salvo quanto previsto dall'articolo 80, secondo comma, del presente decreto e dall'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni o società cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, l'imposta si applica con l'aliquota stabilita dal precedente articolo 1. L'acquirente deve produrre al notaio rogante la certificazione della sussistenza dei suddetti requisiti in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il beneficio predetto è esteso altresì agli acquirenti che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano la stessa certificazione; qualora al termine del triennio non sia stata prodotta la documentazione prescritta l'Uf-

ficio di registro competente provvede al recupero della differenza di imposta. Si decade dal beneficio nel caso di destinazione dei terreni e relative pertinenze diversa dall'uso agricolo che avvenga entro dieci anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione deve essere comunicato entro un anno all'ufficio del registro competente. In caso di omessa denuncia si applica una soprattassa pari alla metà della maggiore imposta dovuta in dipendenza del mutamento di destinazione ».

All'articolo 4, lettera a), n. 1), della predetta Tariffa, parte prima, allegato A, è aggiunto il seguente numero:

« n. 1-bis. — Con conferimento di terreni agricoli, relative pertinenze e diritti reali immobiliari di godimento dei medesimi
15 per cento »

All'articolo 8, lettera a), della medesima Tariffa, parte prima, allegato A, è aggiunta la seguente lettera:

« a-bis) aventi per oggetto trasferimenti o costituzioni di diritti reali su terreni agricoli e relative pertinenze
15 per cento ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 854, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 343 del 27 dicembre 1976.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di maggiorare alcune aliquote in materia di imposte di registro, di bollo e di tasse sulle concessioni governative;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

DECRETA:

Art. 1.

Sono elevate al 2 per cento le aliquote stabilite dall'articolo 2, dall'articolo 8 lettera c) e dall'articolo 9 della parte prima della tariffa, allegato A), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e successive integrazioni e modificazioni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo la data dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

Art. 2.

Le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovute, stabilite in lire 50, 150, 300 e 700, per gli atti, documenti e registri indicati nella tariffa, allegato A), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive integrazioni e modifiche, sono elevate, rispettivamente, a lire 100, 300, 500 e 1.500. L'importo massimo dell'imposta dovuta per i duplicati e le copie indicate nell'articolo 13 della tariffa suddetta, è stabilito in lire 500.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Resta ferma nella misura di lire 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione secondari di secondo grado e nelle università ed istituti di istruzione universitari comprese le pagelle, gli attestati, i diplomi e documentazione similare rilasciati dalle scuole ed università medesime.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonchè i libri e i registri già bollati in modo straordinario che si trovino interamente in bianco, prima dell'uso, devono essere integrati, sino a concorrenza della imposta dovuta nelle misure stabilite dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo, da annullarsi nei modi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 3.

L'imposta proporzionale di bollo, di cui all'articolo 9 della tariffa, allegato A), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è stabilita, per ogni mille lire o frazione di lire mille, nella misura di lire 8 per le cambiali di cui alla lettera *a*) e di lire 5 per quelle indicate nella lettera *b*) dello stesso articolo.

Per i vaglia cambiari contemplati dall'articolo 11 di detta tariffa, l'imposta proporzionale di bollo è determinata in lire 7 per ogni mille lire o frazione di lire mille.

Art. 4.

Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del 30 per cento,

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 3-bis.

Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto e regolarmente assoggettati al bollo nelle misure anteriormente vigenti, possono essere integrati dell'imposta dovuta nelle misure fissate dal precedente articolo 3, senza applicazione di penalità, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

All'integrazione sarà provveduto mediante marche per cambiali da annullarsi dagli uffici del registro e, ove occorra, anche a mezzo visto per bollo.

Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari, regolarizzati nei modi indicati dal precedente comma, conservano la qualità di titolo esecutivo sin dalla loro emissione.

Art. 3-ter.

Le frazioni degli importi dell'imposta proporzionale di bollo sono arrotondate a lire 100 per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a lire 50 o superiori a lire 50.

L'importo minimo dell'imposta suddetta è stabilito in lire 100.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

con esclusione delle tasse previste dai numeri 53, 54, 55, 56, 115 e 125 della tariffa medesima, nonché della imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312.

Le frazioni dei nuovi importi di tassa inferiori a lire 500 o superiori a lire 500 ed inferiori a lire 1.000 sono rispettivamente arrotondate alle lire 500 e 1.000 superiori.

Gli aumenti stabiliti dal presente articolo si applicano alle tasse sulle concessioni governative che sono dovute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Art. 5.

Dal 1° gennaio 1977 il numero 84 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modifiche, è sostituito dal seguente:

N. d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
84	Autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento in altra zona e l'ampliamento degli esercizi di vendita al minuto, ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 . . .	—		La tassa annuale deve essere assolta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce
	Tassa di rilascio	50.000	Ordinario	
	Tassa annuale	25.000	Ordinario	

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Identico.

Gli aumenti stabiliti dal presente articolo si applicano alle tasse sulle concessioni governative che sono da corrispondere successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge. Gli aumenti relativi a tasse da corrispondere entro il 31 dicembre 1976 possono essere versati, senza applicazione di penalità, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 5.

Identico:

N. d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
84	Autorizzazioni per l'apertura degli esercizi di vendita al minuto, ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 . . .	—		La tassa annuale deve essere assolta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce
	Tassa di rilascio	50.000	Ordinario	
	Tassa annuale	25.000	Ordinario	

Art. 5-bis.

La lettera a) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituita dalla seguente:

- « a) venditori di generi di monopolio
del 4 per cento se tale ammontare non supera i 25 milioni e
del 2 per cento sull'ammontare eccedente i 25 milioni ».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1976.

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI —
MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 6.

Identico.